

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CORSE DEI CAVALLI IN PIAZZA

PALIO DELLE CONTRADE

ADOTTATO CON LE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

- C.C. n. 62 del 15/03/1990 " Esame regolamento delle corse di cavalli in Piazza Garibaldi (Palio delle Contrade)";
- C.C. n. 82 del 13/08/1993 "Integrazione al regolamento del Palio delle Contrade";
- C.C. n. 100 del 24/08/1994 "Modifica al regolamento delle corse dei cavalli "Palio delle Contrade";
- C.C. n. 29 del 11/04/1997 "Modifica ed integrazioni al regolamento delle corse dei cavalli (palio delle contrade) approvato con atto C.C. n. 62 del 15/03/1990 e successive modificazioni ed integrazioni";
- C.C. n. 22 del 23/05/2002 "Approvazione regolamento comunale per la Disciplina delle corse dei cavalli in piazza e del Palio delle Contrade";
- C.C. n. 22 del 05/08/2006 "Regolamento del palio delle contrade di Castel del Piano - Approvazione modifiche e nuovo testo integrato"
 - Pubblicato dal 06/09/2006 al 21/09/2006;
 - Seconda pubblicazione dal 04/10/2006 al 20/10/2006

REGOLAMENTO
DELLE
CORSE DEI CAVALLI

“PALIO DELLE CONTRADE”

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1

Le tradizionali corse del palio si svolgono il giorno 8 settembre di ogni anno.

Il Palio, che si corre in Piazza Garibaldi, solennizza la "Madonna delle Grazie", Patrona di Castel del Piano.

Art. 2

Al di fuori della ricorrenza di cui al precedente articolo, possono essere effettuati soltanto pali straordinari per celebrare avvenimenti o comunque circostanze di carattere eccezionale.

I pali straordinari saranno comunque svolti in occasione della ricorrenza di "San Vincenzo" (3^a lunedì dopo Pasqua) o di "San Isidoro" (2^a domenica di Maggio). Il palio di "San Vincenzo" si corre comunque la domenica antecedente tale ricorrenza.

Tale iniziativa può essere promossa dall'Amministrazione Comunale o dalla Consulta delle Contrade. Tanto l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale come quella della Consulta vengono al più presto comunicate alle Contrade tramite il loro Presidente/Priore. Solo se vengono accolte almeno tre adesioni sulle quattro Contrade, il Consiglio Comunale decide sulla effettuazione o meno del Palio Straordinario.

Al Palio Straordinario dovranno comunque partecipare tutte e quattro le contrade o, in tale occasione, le contrade potranno scontare un palio di squalifica.

Art. 3

Spetta all'Amministrazione Comunale dare l'annuncio al pubblico dell'approvazione del Palio Straordinario.

Art. 4

Le contrade sono quattro e cioè: BORGIO, MONUMENTO, POGGIO e STORTE.

Ad ogni palio devono partecipare tutte e quattro, o comunque potranno scontare un palio di squalifica.

Ogni contrada gode della propria autonomia e si organizza in maniera indipendente.

Ogni contrada ha la propria ricorrenza. Esse sono come qui di seguito riportate:

2 AGOSTO - BORGIO - PERDONO D'ASSISI

8 AGOSTO - POGGIO - CORPUS DOMINI

15 AGOSTO - STORTE - ASSUNTA

29 AGOSTO - MONUMENTO - SAN GIOVANNI DECOLLATO.

Art. 5

Le contrade, per discutere di questioni comuni, si riuniscono in un organismo denominato "CONSULTA DELLE CONTRADE" della quale fanno parte due membri nominati da ogni contrada.

La Presidenza di tale organismo è a rotazione tra le quattro contrade e dura quattro mesi ciascuna.

Di ogni variazione deve essere data comunicazione scritta alle contrade, all'Amministrazione Comunale ed al Magistrato per la tutela del Palio, da parte del Presidente/Priore entrante.

Art. 5 bis

E' costituito un organo super partes denominato "Magistrato per la tutela del Palio", le cui componenti non ricoprono cariche ufficiali all'interno delle contrade, vigila sulla riuscita dei festeggiamenti.

Tale organo è formato dal Sindaco e quattro componenti nominati dal Sindaco sentite le quattro contrade.

Tale organo dovrà stabilire proposte di sanzioni in merito alla violazione del presente, da sottoporre agli organi competenti che decideranno in merito.

Tale organo è autonomo ed agisce nel rispetto assoluto di questo regolamento per la difesa dello stesso e del decoro dei festeggiamenti.

Detto organo potrà avvalersi delle registrazioni filmate ed entro due mesi dai festeggiamenti dovrà presentare, tenuto conto delle relazioni presentate dalle contrade ai sensi dell'art.44, una relazione all'Amministrazione comunale in merito ai festeggiamenti nella quale saranno presentate le proposte di sanzione, correlate da apposita documentazione, come dal terzo comma del presente articolo.

Un apposito statuto disciplinerà tale organismo.

Art. 6

La soprintendenza e la direzione dei Pali, sia ordinari che straordinari, spettano all'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Con l'approvazione del presente regolamento viene sancito il divieto di abbinare al "Palio delle contrade" lotterie ed altre iniziative che possano in qualche modo essere collegate alla "carriera".

DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E LE CONTRADE

Art. 8

Le Contrade sono Enti autonomi, e come tali provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente.

Le loro bandiere e stemmi non possono essere riprodotti o diffusi senza la preventiva autorizzazione della contrada interessata.

I contravventori saranno perseguiti nei modi di legge.

In occasione del Palio, le Contrade sono tenute alla osservanza delle prescrizioni municipali.

In caso di inosservanza, le Contrade sono passibili di sanzioni, secondo il disposto dell'art. 45 e seguenti.

Art. 9

Il Comune, in tutti quei rapporti che riguardano le Contrade, corrisponde con esse a mezzo del loro Presidente o Priore.

Per questioni urgenti riguardanti lo svolgimento del Palio, l'Amministrazione Comunale, può indire riunioni alle quali debbano partecipare, insieme, Presidenti/Priori e Capitani.

Art. 10

E' dovere di ogni Contrada notificare con lettera ufficiale al Comune ed al Magistrato per la tutela del Palio la composizione del proprio Consiglio, nonché la ripartizione delle cariche.

La comunicazione deve essere fatta di volta in volta che si procede al rinnovo totale del consiglio, o a parziali cambiamenti, ma in ogni caso entro il 31 luglio di ciascun anno deve essere rimesso un completo elenco, aggiornato a tale data.

La rappresentanza della Contrada nei confronti del Comune non può essere esercitata ove manchino le comunicazioni sopra dette.

Art. 11

Nell'apposito palco devono accedere esclusivamente il SINDACO o suo delegato e i quattro CAPITANI o loro delegati.

Per il Mossiere e' predisposto apposito palco staccato da quello di cui sopra.

Nei pressi della mossa e' ammessa unicamente la sosta dei seguenti rappresentanti delle Contrade muniti di apposito permesso: Barbaresco, veterinario, maniscalco, due mangini per ogni contrada.

La zona ora descritta deve essere vigilata dalla Polizia Municipale.

Nei pressi della mossa è realizzato un apposito palco sul quale devono stare i componenti del Magistrato per la tutela del Palio.

MOSSIERE

Art. 12

La nomina del Mossiere spetta all'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta fatta dalla Consulta delle Contrade.

Ove la Consulta non faccia alcuna proposta, o se questa non venga accolta, o se manchi l'accettazione da parte della persona o persone designate, l'Amministrazione comunale procede alla nomina d' ufficio.

Della nomina di cui sopra l'Amministrazione ne dovrà dare comunicazione alle Contrade ed al Magistrato per la tutela del Palio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione ed assegnazione dei cavalli. L'eventuale proposta da parte delle Contrade per la nomina del Mossiere dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale almeno due mesi prima della data del Palio.

Art. 12 Bis

Almeno una settimana prima del Palio dovrà essere fissato, a cura dell'Amministrazione comunale, un incontro tra il Mossiere, il Magistrato per la tutela del Palio di cui al precedente art. 5 bis e i Capitani.

Detta riunione è finalizzata a portare a conoscenza del Mossiere tutte le norme stabilite dal presente Regolamento e degli aspetti tecnici della corsa.

Art. 13

Il giorno della corsa del "Palio", alle ore 16,00, sarà tenuta, nel Palazzo Municipale, una riunione nella quale il Mossiere relazionerà sul comportamento che dovranno tenere i fantini e le contrade al momento della Mossa.

A tale riunione debbono partecipare, oltre al Sindaco o suo delegato ed ai fantini, anche i Capitani delle Contrade.

DELLA BENEDIZIONE DEL PALIO

Art. 13 bis

La mattina della domenica antecedente il 6 settembre il Palio verrà benedetto e presentato al popolo.

Dopo la benedizione il Palio verrà esposto alla finestra centrale del Palazzo Comunale.

Nel pomeriggio il Palio verrà collocato nella Chiesa della Madonna delle Grazie dove sarà custodito fino al giorno della corsa.

DELLA PRESENTAZIONE, SCELTA ED ASSEGNAZIONE A SORTEGGIO DEI CAVALLI

Art. 14

La presentazione, la scelta e l'assegnazione a sorte dei cavalli alle singole contrade debbono venire effettuate nel pomeriggio del secondo giorno avanti a quello del Palio, tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie.

Sono ammessi alle batterie di selezione per la scelta dei cavalli che disputeranno il Palio solo ed esclusivamente cavalli mezzo sangue. I documenti dei quattro cavalli prescelti potranno essere visionati dai Capitani delle contrade.

Spetta all'Autorità Comunale di disporre quanto necessario affinché per il giorno predetto la "Piazza" si trovi trasformata e attrezzata in modo tradizionale.

La presentazione dei cavalli non potrà avvenire oltre le ore 14.00 del giorno di cui sopra.

Alle ore 15.00, presso il Palazzo Municipale, i Capitani ed il Sindaco o suo delegato andranno a formare le batterie di selezione. L'ordine delle batterie verrà estratto a sorte subito dopo la compilazione delle stesse.

E' facoltà dei Capitani delle Contrade chiedere, all'unanimità, una eventuale batteria di recupero da svolgere entro dieci minuti dopo quelle di selezione.

Ogni cavallo dovrà essere accompagnato da idoneo documento secondo quanto disposto dalla legge.

Potranno essere presentati i cavalli iscritti e cauzionati entro il settimo giorno antecedente a quello del Palio.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di comunicare ai capitani delle Contrade ed al Magistrato per la tutela del Palio, con nota scritta, entro il quarto giorno antecedente a quello del Palio, l'elenco dei cavalli iscritti e cauzionati, come da comma precedente.

Art. 15

Ogni proprietario può presentare alla scelta uno o più cavalli.

I cavalli presentati debbono avere morso e briglia, ma non sella e staffe ed essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far visitare i cavalli di cui si tratta, oltre che dal veterinario nominato dall'A.S.L., anche da due veterinari di sua nomina.

L'idoneità alla corsa sarà, certificata dai veterinari di cui sopra.

Art. 16

Ogni cavallo presentato deve venire contrassegnato con un numero d'ordine progressivo e annotato in apposito elenco.

La numerazione, da effettuarsi su entrambe le cosce del cavallo, deve essere eseguita esclusivamente con stampi forniti dal Comune e non potrà essere rimossa pena l'esclusione dalla scelta.

L'operazione di contrassegno dei cavalli deve essere eseguita alla presenza di una guardia municipale.

Art. 17

Alla scelta dei cavalli presentati si procede per mezzo di corse di prova, in ciascuna delle quali ogni cavallo, montato da fantino, deve compiere i quattro giri di pista previsti per il Palio.

La mossa viene data in modo tradizionale.

Art. 18

I cavalli debbono essere montati da fantini che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in grado di documentare partecipazione a corse a pelo.

Art. 19

La presentazione dei cavalli deve intendersi fatta a totale rischio e pericolo dei rispettivi proprietari, restando il Comune ed il Comitato Festeggiamenti completamente esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto ai cavalli stessi possa accadere nello svolgimento o per effetto di tutte le corse di prova e del Palio.

Art. 20

La scelta dei cavalli da assegnare alle contrade, con i quali dovranno correre il "Palio", è fatta da apposita commissione.

Essa è così composta

- SINDACO o suo delegato - Presidente;
- CAPITANO DI OGNI CONTRADA o loro delegati - Membri.

La commissione si riunisce nei locali della Giunta Municipale, 20 minuti dopo la fine dell'ultima batteria.

Alla riunione dovranno partecipare, con solo diritto di intervento:

- IL MOSSIERE;
- I VETERINARI ADDETTI;
- UN DIPENDENTE DEL COMUNE CON FUNZIONI VERBALIZZANTI.

Una volta al completo dei propri membri, la commissione inizia il proprio lavoro, secondo il seguente schema:

- a) per primo si ascolta il Mossiere;
- b) successivamente si ascoltano i veterinari sulle condizioni fisiche dei cavalli.
- c) poi, alla sola presenza del Presidente, che svolge funzioni di garante, dei capitani e del

verbalizzante, scelgono i quattro cavalli che disputeranno il Palio delle Contrade nel lotto dei primi due classificati in ogni batteria.

Se dalla discussione non emerge l'accordo si procede a votazione, a scrutinio segreto, e in caso di parità verrà effettuata l'estrazione a sorte tra i cavalli che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

Art. 21

Avvenuta la scelta, i cavalli non accettati, debbono essere ritirati dai rispettivi proprietari o presentatori, mentre i quattro prescelti, contrassegnati come detto all'art. 16 vengono condotti alla curva detta della "Viaccia" o delle "Magliaie" per procedere alla assegnazione a sorte a ciascuna Contrada del cavallo con il quale dovrà partecipare al "Palio".

All'uopo sono predisposte due urne girevoli: in una debbono venire posti, in modo a tutti palese, quattro biglietti riportanti il numero ed il nome dei quattro cavalli prescelti; nell'altra, sempre in modo palese, quattro biglietti contenenti i nomi delle Contrade. Ciascuno di detti biglietti, prima di essere deposti nella rispettiva urna, deve venire chiuso dal Sindaco o suo delegato in apposita custodia.

Tutte le custodie debbono essere identiche tra loro e non recare alcun segno di riconoscimento.

Dopo aver fatto girare le urne, il Sindaco o suo delegato, procederà al sorteggio facendo estrarre da due bambini figuranti, ad uno la custodia contenente il nome del cavallo e successivamente, all'altro, una custodia contenente il nome della Contrada.

Estratti a mano a mano il numero ed il nome del cavallo ed il nome della Contrada cui la sorte lo ha assegnato, il Capitano della Contrada stessa, a mezzo del Barbaresco, lo prende in consegna dal proprietario, col morso e la briglia coi quali il cavallo stesso è stato provato.

Il cavallo rimane a disposizione della Contrada per l'espletamento della corsa del Palio.

Art. 22

La Contrada resta completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento e per effetto delle corse di prova e del Palio, nonché per casi di forza maggiore che possono verificarsi mentre il cavallo è affidato alla custodia della Contrada medesima.

Art. 23

Le Contrade sono tenute a partecipare alle corse di prova ed al Palio col cavallo loro assegnato.

Nessuna Contrada può pretendere l'assegnazione di altro cavallo, anche nel caso in cui quello avuto in sorte venga a trovarsi nell'impossibilità di correre il Palio.

E' assolutamente proibito alle Contrade di cambiare o sostituire, per qualsiasi motivo, il cavallo loro assegnato, sotto pena dell'esclusione per cinque anni dai Pali ordinari e straordinari.

Inoltre la Contrada che abbia cambiato o sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio

Art. 23/Bis

Il giorno antecedente a quello del Palio verrà, inoltre, effettuata una corsa di cavalli con i soggetti non scelti per l'effettuazione della corsa del Palio, ed eventuali altri soggetti fino ad un massimo di sedici (16).

I fantini dovranno indossare, durante la corsa, casacche che non abbiano i colori delle contrade
Tale corsa di cavalli e' una corsa a premi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
Al vincitore sarà offerto dall'Amministrazione Comunale un trofeo.

Tale corsa e' denominata "CORSE DI CAVALLI A PELO - TROFEO GASTONE PIOLI".
L'organizzazione della corsa è demandata all'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze proprie.

DELLE CORSE DI PROVA E DEI FANTINI

Art. 24

Le Contrade hanno l'obbligo di provare collettivamente i loro cavalli in "Piazza" il giorno precedente a quello del Palio alle ore 19,00 e la mattina del Palio alle ore 8,00.

Art. 25

Per le corse di prova ogni Contrada ha l'obbligo di inviare il cavallo avuto in sorte che deve essere condotto dal solo Barbaresco.

L'eventuale esonero di una contrada dal partecipare alle prove per impedimento sopravvenuto del cavallo, è disposto dall'Amministrazione Comunale in seguito a giudizio dei veterinari di cui al 3^a comma dell'art. 15 del presente regolamento, previa visita da effettuarsi nella mezz'ora antecedente la corsa. La Contrada deve comunque farne richiesta all'Amministrazione Comunale almeno un'ora prima della prova.

Art. 26

Tanto per le prove come per il Palio, i cavalli debbono correre provvisti della briglia corredata o con spennacchiera o con coccarda riportanti i colori della Contrada alla quale vennero rispettivamente assegnati.

Per briglia deve intendersi l'insieme dei finimenti (testiera, morso e redini) provvisti eventualmente di paraocchi di foggia tradizionale, di paraombre, e fasce di protezione il cui colore sia il più possibile simile al manto del cavallo.

E' vietato somministrare ai cavalli, in qualsiasi modo, sostanze eccitanti, ecc..

Art. 27

I fantini, tanto per le corse di prova che per il Palio, sono tenuti ad indossare casacca stemmata, pantaloni e casco con i colori della Contrada e il frustino professionale messi loro a disposizione dalla contrada stessa.

Art. 27 bis

Il giorno del Palio entro le ore 17.45, i fantini, i barbareschi, i Capitani ed i cavalli avuti in sorte da ogni Contrada dovranno presentarsi in Via delle Miniere presso l'accesso di Piazza Garibaldi dove alle ore 18.00 usciranno per correre la carriera.

L'accesso in tale zona è consentito solo a chi è munito di apposito permesso.

Art. 28

I fantini, montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza del Mossiere.

E' dovere dei fantini recarsi prontamente al canape di partenza, restando loro assolutamente vietato collocare il proprio cavallo o comportarsi in modo da impedire od ostacolare la partenza agli

altri fantini. Se un cavallo si dimostrasse oltremodo inquieto o danneggiasse la mossa, verrà fatto partire di rincorsa ad insindacabile giudizio del Mossiere.

Il mossiere ha facoltà di richiamare ufficialmente le contrade.

Il mossiere, richiamata tre volte una stessa contrada, può decidere di convalidare la mossa a prescindere dal comportamento della contrada stessa.

E' vietato ai fantini di rimanere al canapo, o scendere da cavallo all'atto della mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il cavallo scosso.

I contravventori sono passibili della sospensione temporanea dalla corsa. Stessa sospensione sarà applicata alla Contrada per la quale sono scesi in "Piazza".

E' assolutamente vietato ai fantini rivolgersi al Mossiere, specialmente se in modo minaccioso.

Di norma la mossa non può protrarsi oltre quarantacinque minuti.

Trascorso inutilmente tale tempo il mossiere, entro 15 minuti, è tenuto comunque a dare la mossa.

Art. 29

La mossa ha luogo quando il Mossiere abbassa il canapo con la volontà di far partire i cavalli.

Il Mossiere è il solo giudice inappellabile del momento in cui la mossa è da darsi e della sua validità.

La mossa non valida è segnalata dallo sparo di un colpo.

Lo sparo del colpo sospende comunque la corsa; in tal caso i fantini debbono subito fermare i cavalli e ricondurli al passo al punto di partenza.

Il mossiere, data valida la mossa abbandona il palco. Tale postazione verrà occupata dalla persona nominata dal Magistrato per la tutela del Palio. Della nomina sarà data comunicazione all'Amministrazione Comunale e ai Capitani delle Contrade il giorno del Palio.

Art. 30

E' obbligo a tutti i fantini di far compiere ai rispettivi cavalli i tradizionali prescritti quattro giri di pista, ma quando, per minor velocità del proprio cavallo, uno di essi rimanga distanziato, all'udire lo sparo segnalante l'arrivo del vincitore, ha il dovere di fermarsi nel più breve tempo possibile evitando, comunque, di porre in pericolo, correndo, l'incolumità del pubblico.

Art. 31

La vittoria è conseguita dalla Contrada il cui cavallo, data validamente la mossa, dopo aver compiuto i quattro giri di pista, giunge, anche scosso, per primo al traguardo posto dinanzi al "Colonnino della mossa".

Il giudizio insindacabile della vittoria è dato al Magistrato per la Tutela del Palio, sentito il giudice di arrivo così come detto all'ultimo comma dell'art. 29.

DEL CORTEO STORICO E DELLA CORSA DEL PALIO

Art. 32

La sera del 6 settembre alle ore 21.00 verrà effettuata la Processione del Cero.

La mattina del giorno della corsa del Palio viene effettuato il corteo storico.

Allo ore 09,45 di tale giorno i componenti il corteo, come di seguito riportati, si troveranno davanti al Palazzo Comunale per dare inizio al corteo stesso non più tardi delle ore 10,00.

Il corteo percorrerà il seguente tragitto:

PALAZZO COMUNALE - PIAZZA MADONNA - LOGGE - LA PIANA - CORSO NASINI - VIA MARCONI - VIALE VITTORIO VENETO - PARCO DELLA RIMEMBRANZA - VIALE D. ALIGHIERI - VIA DELLA CROCE - PIAZZA GARIBALDI E RIENTRO AL PALAZZO MUNICIPALE.

Il corteo del pomeriggio effettuerà solo il percorso di Piazza Garibaldi e sarà proprio detta sfilata a consegnare il "Palio" al Palco dei capitani.

Art. 33

Il Corteo rappresenta l'allegoria della venuta in Castel del Piano del dipinto raffigurante la Madonna delle Grazie, venerata nell'omonimo tempio.

Il Corteo storico sarà aperto da un Vessillifero che porta la "balsana", quindi un Vessillifero con l'antico stemma di Castel del Piano e ai due lati gli antichi stemmi delle Frazioni di Montegiovi e Montenero.

Seguono i PRIORI, vestiti ognuno con i colori della Contrada che rappresentano. Quattro "uomini in armi" e quattro rappresentanti delle compagnie laicali vestiti con cappa porteranno il Palio e dietro sfileranno le comparse delle quattro Contrade.

Ogni Contrada dovrà far intervenire: un Tamburino, due Alfieri, un Guerriero con due Paggi, un Portabandiera ed un Paggio Vessillifero. E' dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nel Corteo storico di tenere un contegno corretto e disciplinato, e di cooperare alla migliore riuscita.

Art. 34

L'ordine del Corteo, per quanto riguarda le Contrade, sarà il seguente: prima la Contrada che ha vinto l'ultimo Palio e dopo, a seguire, secondo l'ordine stabilito a mezzo di estrazione.

Per i Pali Straordinari si dovrà procedere ad estrazione per tutte e quattro le contrade.

Art. 35

Alle finestre del Palazzo Municipale, dall'ottavo giorno prima del palio dovranno sventolare le bandiere delle quattro Contrade, dalle stesse fornite all'Amministrazione Comunale.

Inoltre, la bandiera della Contrada vincitrice dovrà sventolare per altri tre giorni nella finestra centrale del Palazzo Municipale.

Art. 36

Per la corsa del Palio i fantini sono tenuti ad indossare quanto previsto all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 37

Le Contrade non possono, per alcun motivo (tranne che per assoluta impossibilità fisica preventivamente accertata, come prescritto all'art. 15) ritirare il proprio cavallo dal Palio, in qualunque fase della celebrazione.

Contravvenendo, le Contrade sono passibili della esclusione a cinque Pali successivi, ordinari o straordinari.

Qualora un cavallo si infortuni, nei momenti che vanno dalla sua entrata in piazza alla partenza valida, viene condotto dal barbaresco di contrada in via delle Miniere, dove i veterinari incaricati dal Comune stabiliscono la sua partecipazione al Palio o il suo ritiro.

DEI PREMI

Art. 38

Tanto per il Palio ordinario che per quello straordinario, alla Contrada vincitrice è assegnato in premio dal Comune un Palio, che rimane di proprietà della Contrada vincitrice.

Esso farà parte del patrimonio indisponibile della Contrade stessa, che ne dovrà curare la custodia con la massima cura e diligenza. Nel caso di scioglimento di una contrada i pali ad essa assegnati ritorneranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale che ne curerà la custodia.

Art. 39

Il Palio e' a tema:

il dipinto dovrà raffigurare la Madonna delle Grazie, gli elementi caratteristici della festa e del paese, i colori e gli stemmi delle Contrade e i due stemmi del Comune.

Le dimensioni del Palio devono essere le seguenti:

altezza m. 2,00

larghezza m. 0,70.

Per i Pali straordinari la raffigurazione della Madonna delle Grazie dovrà essere integrata con la raffigurazione di San Vincenzo o San Isidoro.

Art. 40

La pittura del Palio dovrà essere commissionata dal Magistrato per la tutela del Palio, su incarico dell'Amministrazione Comunale o al pittore che abbia precedentemente presentato il bozzetto scelto dalla apposita Commissione che è composta da: un rappresentante di ogni contrada ed il Sindaco o suo delegato, con la qualifica di Presidente ed i componenti del Magistrato per la tutela del Palio, ovvero ad un pittore direttamente individuato dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione suddetta.

Art. 41

La lettera di invito alla presentazione del bozzetto di cui sopra deve essere spedita agli invitati dal Magistrato del Palio entro il 30 aprile di ciascun anno, invitando alla presentazione dei bozzetti alla Amministrazione Comunale entro il 30 giugno successivo.

Copia di detta lettera deve essere inoltrata anche alla Amministrazione Comunale e alle Contrade.

Se non ci sono delle precise e motivate richieste da parte delle Contrade o dell'Amministrazione Comunale, a discrezione del Magistrato del Palio il dipinto del Palio può essere commissionato direttamente ad un pittore.

I bozzetti presentati, sia quello vincitore che gli altri, rimangono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 42

ABROGATO

ASSICURAZIONE

Art. 43

L'Amministrazione Comunale stipula a proprio carico la polizza assicurativa per tutti i fantini che saranno impegnati nella effettuazione delle batterie per l'assegnazione dei cavalli, delle corse a pelo "Trofeo Gastone Pioli", delle corse di prova e del Palio.

Tutti i fantini dovranno, entro le ore 14,00 del secondo giorno antecedente il Palio, comunicare le loro complete generalità, pena esclusione dalle batterie.

Entro le ore 12,00 del giorno in cui si corre il Palio le Contrade dovranno comunicare il nome e le generalità del fantino che monterà il cavallo avuto in sorte. Detta segnatura dovrà essere verbalizzata in apposito registro.

Dopo tale comunicazione le contrade non potranno più, per nessun motivo, sostituire il fantino.

Almeno prima di 1 ora dalle prove le Contrade dovranno comunicare il nome e le generalità del fantino che monterà il cavallo avuto in sorte.

PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Ogni singola Contrada, entro un mese dai festeggiamenti, dovrà inoltrare al Magistrato per la tutela del Palio una relazione in merito alla organizzazione e all'intero svolgimento della festa.

Nella stessa relazione dovranno essere segnalate eventuali circostanze che richiedano provvedimenti.

Art. 45

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione e per le altre mancanze che, sebbene non contemplate nel regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, le contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa, delle seguenti punizioni:

a) deplorazione;

b) richiamo;

c) pena pecuniaria, da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 2.500,00 a seconda della gravità;

d) esclusione dal partecipare ad uno o più pali, ordinari e straordinari, sino ad un massimo di cinque pali, fermo restando l'obbligo di partecipare alla sfilata storica.

e) sanzione di €. 258,23 alla Contrada che in cinque Palii prende tre richiami.

Il fantino che abbia tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli altri fantini o abbia turbato il buon andamento della corsa può essere escluso dalla partecipazione ad uno o più pali.

Tre deplorazioni in cinque pali si trasformano in un richiamo. I richiami si prescrivono dopo cinque pali. Se in detto periodo vengono presi tre richiami dal fantino, scatta automaticamente la squalifica per un palio del medesimo

Art. 46

La punizione delle Contrade e dei fantini rientra nella competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale su proposta del Magistrato per la tutela del Palio.

La deplorazione ed il richiamo sono inflitti dal Sindaco con motivata ordinanza, la pena pecuniaria e l'esclusione dal Palio sono applicate dalla Giunta Comunale con formali deliberazioni. Per la pena pecuniaria la Giunta determina anche l'ammontare.

Ogni provvedimento deve essere preceduto dalla contestazione scritta dell'addebito da parte dell'Amministrazione Comunale, da notificarsi agli interessati con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per presentare le eventuali deduzioni.

Di ogni punizione che sia inflitta ad una o più Contrade, viene data comunicazione alle altre.

Contro la deplorazione ed il richiamo è ammesso ricorso alla Giunta Comunale; contro le altre punizioni è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato.

Non sono ammessi ricorsi ulteriori contro le decisioni che dalla Giunta Comunale, per la deplorazione ed il richiamo, e dal Consiglio Comunale, per le altre punizioni, saranno adottate in sede di reclamo.

Le sanzioni devono essere pagate entro 30 giorni pena il raddoppio della sanzione stessa. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione al Magistrato per la tutela del Palio.

Comunque, prima del Palio successivo, tutte le sanzioni devono essere regolate, pena l'esclusione dalla partecipazione al Palio.

Art. 47

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'albo pretorio per un ulteriore periodo di quindici giorni dopo l'approvazione degli organi competenti.

Ogni modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

Art. 48

Il presente regolamento, che entrerà in vigore dopo l'approvazione della deliberazione consiliare di adozione, modifica quello approvato con atto del Consiglio Comunale nr. 62 del 15/03/1990, esecutivo.

=====